

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 969-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE COSTA)

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro dell'interno

dal Ministro del tesoro

e dal Ministro delle finanze

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(V. Stampato Camera n. 1179)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 ottobre 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 2 ^a Commissione permanente	»	5
- della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Emendamenti proposti dalla Commissione al testo del decreto-legge	»	7
Disegno di legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame, che reitera il precedente decreto-legge n. 410 non convertito nei termini costituzionali, reca misure in materia di finanza locale per l'anno 1994, disponendo diverse autorizzazioni di spesa, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che ritardano il perfezionamento delle procedure relative al risanamento degli enti locali dissestati, misure volte a sostenere gli investimenti locali, interventi volti ad attivare flussi di cassa per compensare i minori introiti dell'ICI derivanti dalle riduzioni delle tariffe d'estimo, il differimento al 1° gennaio 1996 del termine di applicazione della contabilità economica degli enti locali, ulteriori rettifiche ed integrazioni delle tariffe d'estimo, contributi alle istituende amministrazioni provinciali, la conferma dell'autorizzazione al comune di Roma per contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti. In particolare, l'articolo 1 autorizza spese in favore delle regioni e degli enti locali per lo sviluppo degli investimenti ovvero per finalità socialmente utili; l'articolo 2 contiene disposizioni per gli enti locali dissestati, al fine di assicurare il regolare funzionamento degli organi. Tra l'altro, il decreto-legge interviene in materia di determinazione del numero massimo di dipendenti da mantenere in servizio, in materia di mobilità; stabilisce poi termini differenziati per la presentazione da parte degli organi straordinari di liquidazione dei piani di estinzione, prorogando altresì il termine per la chiusura delle liquidazioni, e detta numerose altre disposizioni tutte finalizzate a far fronte alle difficoltà di funzionamento incontrate finora dagli organi straordinari. L'articolo 3 è volto a porre termine ad un notevole contenzioso instauratosi tra i comuni e le province a seguito delle disposizioni che hanno previsto, modificando i meccanismi di determinazione dell'ICIAP, la possibilità per i contribuenti

di chiedere ai comuni il rimborso del loro credito, senza peraltro tener conto del fatto che parte dei rimborsi dovevano essere posti a carico delle province. La norma in esame stabilisce pertanto che in occasione del primo versamento utile alle province, i comuni provvedano al recupero di quanto versato in più alle province medesime a titolo di ICIAP per il 1989. Con l'articolo 4 si prevedono una serie di misure volte ad assicurare ai comuni un adeguato livello di liquidità per l'anno 1994. Ciò soprattutto a seguito delle rettifiche delle tariffe d'estimo utilizzate per il calcolo del gettito dell'ICI 1993 da parte del decreto legislativo n. 568 del 1993, nonché da parte dell'articolo 6 del decreto-legge in esame. Secondo le stime dell'Amministrazione finanziaria, nel 1994 dovrebbe registrarsi un calo del gettito ICI di circa 300 miliardi e pertanto il Governo, da una parte, dispone l'aumento dell'entità della prima rata dei contributi ordinari dovuti ai comuni, dall'altra consente di utilizzare le entrate a specifica destinazione oltre i limiti previsti, di attivare anticipazioni straordinarie di tesoreria e di iscrivere nella competenza del bilancio 1994 l'ammontare dei trasferimenti statali, fissando conseguentemente al 15 maggio 1994 il termine per la determinazione del bilancio di previsione. L'articolo 5 proroga al 1° gennaio 1996 il termine per l'applicazione della contabilità economica e al 30 novembre 1994 il termine di deliberazione dei bilanci degli enti locali, nonché il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito. L'articolo 6 dispone, attraverso il rinvio ai prospetti annessi al disegno di legge, modifiche ad alcune delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane di cui al decreto legislativo n. 568 del 1993. L'articolo 7 reca un'autorizzazione di spesa per l'assegnazione di contributi a favore di alcune istituende province. L'articolo 8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autorizza il comune di Roma a contrarre mutui presso la Cassa depositi e prestiti fino al 31 dicembre 1994.

La Camera dei deputati ha apportato talune modifiche.

Con il comma 5-*bis*, aggiunto all'articolo 1, viene stabilito che la quota dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia da destinare all'amministrazione provinciale di Como e ad alcuni comuni di tale provincia non sia inferiore al 50 per cento; con l'articolo 3-*bis* si prevede invece che il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possa essere effettuato anche direttamente presso le tesorerie comunali e che, per quanto riguarda quest'ultima tassa, per l'esercizio 1995 il comune possa rideterminare le tariffe di talune categorie a determinate condizioni e purchè il gettito complessivo non sia inferiore a quello del 1993 aumentato del 50 per cento; i commi aggiunti all'articolo 5 differiscono al 30 novembre 1994 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione e il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta; la modifica apportata all'articolo 7 eleva a 15 miliardi l'autorizzazione di spesa per l'assegnazione di contributi a favore delle istituende province e la modifica all'articolo 9 adegua conseguentemente la copertura finanziaria.

La Commissione finanze e tesoro ha ritenuto di modificare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in primo luogo per recepire il contenuto del parere della 5^a Commissione, che ha riconosciuto contrarie all'articolo 81 della Costituzione le modifiche della Camera agli articoli 7 e 9.

Una particolare attenzione è stata poi dedicata alla opportunità di prorogare i termini per la deliberazione dei bilanci e per la determinazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle variazioni dei limiti di reddito. Al riguardo, dopo un dibattito alquanto articolato, sono stati infine accolti degli emendamenti (3-*bis*.1, 5.1 in un testo riformulato dal proponente e 5.2) attraverso i quali tali termini sono stati unificati al 31 dicembre 1994. Ciò consentirà agli enti locali, da una parte di essere effettivamente in condizione di deliberare il bilancio nei tempi previsti dalla legge, dall'altra di poter tenere conto nel bilancio stesso delle eventuali variazioni del gettito ICI intervenute per effetto del decreto-legge in esame, nonché della rideterminazione della tassa sui rifiuti solidi urbani e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche conseguente alle disposizioni legislative che entreranno in vigore il 1° gennaio 1995.

Infine, la Commissione ha deciso di ripristinare il testo originario dell'articolo unico della legge n. 637 del 1973 per quel che riguarda l'utilizzo a favore di alcune amministrazioni locali di una quota dei proventi della casa da gioco di Campione d'Italia.

Si ritiene opportuno raccomandare l'approvazione del provvedimento con le modifiche accolte in Commissione, che ne hanno senza dubbio migliorato alcune disposizioni, nella convinzione che sarebbe estremamente pregiudizievole per gli enti locali una mancata conversione del decreto-legge, ancora una volta, nei termini costituzionali.

COSTA, *relatore*

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: BELLONI)

11 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZACCAGNA)

11 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano soppresse le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati per gli articoli 7 e 9.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO LEGGE

Art. 1.

Sopprimere il comma 5-bis.

1.2

Art. 3-bis.

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 11-ter, sostituire le parole: «30 novembre 1994» con le seguenti: «31 dicembre 1994».

3-bis.1

Art. 5.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 1994» con le seguenti: «31 dicembre 1994».

5.1 (NT)

Al comma 1-ter, sostituire le parole: «30 novembre 1994» con le seguenti: «31 dicembre 1994».

5.2

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole: «di lire 15.000 milioni» con le seguenti: «di lire 3.500 milioni».

7.1

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a lire 390 miliardi per l'anno 1994» con le seguenti: «pari a lire 378,5 miliardi per l'anno 1994».

9.1

Al comma 1, sostituire le parole: «quanto a lire 190 miliardi per l'anno 1994» con le seguenti: «quanto a lire 178,5 miliardi per l'anno 1994».

9.2

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 febbraio 1994, n. 131, ad esclusione di quelli derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, 26 aprile 1994, n. 253, e 27 giugno 1994, n. 410.

3. Il termine relativo all'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti al riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è prorogato al 28 febbraio 1995.

4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1995.

5. Al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi indicati ai commi 3 e 4 del presente articolo entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza dei termini ivi previsti; le Commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515

All'articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al terzo comma dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1973, n. 637, dopo le parole: "Ministro per l'interno," sono inserite le seguenti: "e comunque in misura non inferiore al 50 per cento degli stessi,"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Modificazioni al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507). - 1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, al comma 2, le parole: "Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento dell'imposta è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze";

b) all'articolo 50, al comma 4, le parole: "Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Il pagamento della tassa è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze";

c) all'articolo 56, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"11-ter. Per l'esercizio 1995 il comune con propria delibera può rideterminare entro il 30 novembre 1994 le tariffe di talune categorie, ovvero esonerarle dal pagamento, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, purchè il gettito complessivo non sia inferiore a quanto previsto applicando il disposto del comma 11-bis. La rideterminazione delle tariffe non deve comunque avvenire in modo tale che per una o più categorie siano previsti incrementi superiori al 25 per cento rispetto alle tariffe dell'anno precedente"».

All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per l'esercizio 1995 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giugno 1990, n. 142, è differito al 30 novembre 1994. Decorso il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142 del 1990. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

1-ter. Il termine del 31 ottobre previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1995 è differito al 30 novembre 1994».

All'articolo 7, al comma 1, le parole: «3.500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 milioni».

All'articolo 9, al comma 1, le parole: «lire 378,5 miliardi per l'anno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «lire 390 miliardi per l'anno 1994»; e le parole: «lire 178,5 miliardi per l'anno 1994» sono sostituite dalle seguenti: «lire 190 miliardi per l'anno 1994».

DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515

Per il testo del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, ed il relativo raffronto con la redazione comprensiva delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati, cfr. lo stampato n. 969.